

# LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NEL I CICLO

IN TEMPO DI COVID19



# LA NOTA BRUSCHI (PROT. 388 DEL 17 MARZO 2020)

Con questa nota il Ministero ha fornito prime indicazioni operative sulla didattica a distanza. Alla luce dell'exkursus normativo fatto, possiamo ora comprendere che sono pienamente fondate alcune disposizioni e osservazioni in essa contenute:

A) "Qualsiasi sia il mezzo attraverso cui la didattica si esercita, non cambiano il fine e i principi"; OVVERO:

La distinzione tra "didattica" e "didattica a distanza" non ha alcun fondamento giuridico: esiste la didattica. Punto.

B) "Il solo invio di materiali o la mera assegnazione di compiti, che non siano preceduti da una spiegazione relativa ai contenuti in argomento o che non prevedano un intervento successivo di chiarimento o restituzione da parte del docente, dovranno essere abbandonati, perché privi di elementi che possano sollecitare l'apprendimento" OVVERO: Esattamente come a scuola nessuno si metterebbe ad assegnare esercizi o materiali da leggere per conto proprio, anche nella didattica a distanza l'elemento umano e relazionale, seppure mediato, è il cuore e non il corollario.

C) "Il Consiglio di classe resta competente nel ratificare le attività svolte e compiere un bilancio di verifica" OVVERO il CdC resta l'organo deputato alla valutazione -e non si capisce perché dovrebbe essere diversamente.

## LA NOTA BRUSCHI (PROT. 388 DEL 17 MARZO 2020)

D) "è altrettanto necessario che si proceda ad attività di valutazione costanti, secondo i principi di tempestività e trasparenza che, ai sensi della normativa vigente, ma più ancora del buon senso didattico, debbono informare qualsiasi attività di valutazione. Se l'alunno non è subito informato che ha sbagliato, cosa ha sbagliato e perché ha sbagliato, la valutazione si trasforma in un rito sanzionatorio, che nulla ha a che fare con la didattica, qualsiasi sia la forma nella quale è esercitata. Ma la valutazione ha sempre anche un ruolo di valorizzazione, di indicazione di procedere con approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, ricerche" **OVVERO: la valutazione è anche un procedimento amministrativo che non può essere interrotto e si ritorna sul concetto (espresso più volte nella normativa vigente) del valore prevalentemente formativo della valutazione e della necessità che essa sia tempestiva, trasparente, orientata al miglioramento personale dell'alunno.**

## LA NOTA BRUSCHI (PROT. 388 DEL 17 MARZO 2020)

E) "Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli apprendimenti, propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun insegnante e hanno riferimento i criteri approvati dal Collegio dei Docenti. La riflessione sul processo formativo compiuto nel corso dell'attuale periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza sarà come di consueto condivisa dall'intero Consiglio di Classe."

OVVERO: Come si è visto nella normativa esaminata, la valutazione è una competenza docimologica, tecnica e professionale in capo al docente MA si esercita dentro il limite dei criteri collegialmente definiti (per esempio le rubriche valutative inserite nel PTOF). Su questo aspetto si ricordi anche l'art. 1 c. 2 del d. lgs. 62/17 che recita "la valutazione è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti nel collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa".

L'obbligo giuridico per le ISA di dotarsi di criteri di valutazione è peraltro più antico, si veda al riguardo il DPR 275/99 all'art. 4, c. 4.

# LA NOTA BRUSCHI (PROT. 388 DEL 17 MARZO 2020)

L'aspetto professionale della valutazione era stato già evidenziato nella nota ministeriale n. 279 dell'8 marzo 2020, che ribadiva:

*Si ricorda, peraltro che la normativa vigente (Dpr 122/2009, D.lgs 62/2017), al di là dei momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che normativa.*

## OSSERVAZIONI

Alla luce di quanto si è detto finora, possiamo trarre alcune conclusioni e linee guida:

-Il legislatore ha progressivamente indebolito il ruolo "certificativo" della valutazione rafforzando quello

"formativo"; -Occorre promuovere l'autonomia, il senso di responsabilità e soprattutto la capacità di autovalutazione; -Bisogna porre l'enfasi su ciò che di buono viene fatto più su ciò che viene fatto male o non fatto; -Occorre tenere conto, nella valutazione, del contesto, dei fattori ambientali e socio-culturali; -Valutare l'attività a casa è pienamente legittimo (R. D. 653/1925); -Sarà utile liberarsi dell'eccessivo formalismo (no alla "schiavitù" dei voti e della media aritmetica).

## IN ULTIMO: IL VALORE GIURIDICO DELLE "PROVE A DISTANZA"

Anche se questo aspetto sfugge talora al docente, la valutazione è anche un procedimento amministrativo della Pubblica Amministrazione, che produce effetti giuridici su terzi (l'ammissione o meno all'anno successivo).

Verifiche, interrogazioni ed esercitazioni sono pertanto atti amministrativi, finalizzati alle decisioni che la P. A. deve prendere (in questo caso: promuovere o meno). In quanto procedimento amministrativo, è applicabile integralmente il decreto legislativo 7 marzo 2005, 82 "Codice dell'amministrazione digitale".

Esaminiamo alcuni articoli.

# IN ULTIMO: IL VALORE GIURIDICO DELLE "PROVE A DISTANZA"

Art. 12 – Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficacia, efficienza [...] nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini.

Che nel nostro caso è il diritto all'istruzione di cui alla Cost., art. 34.



# IN ULTIMO: IL VALORE GIURIDICO DELLE "PROVE A DISTANZA"

Un compito o un test svolto in origine, nativamente, su una piattaforma FAD, in quanto documento amministrativo, segue pertanto le regole dell'art. 20, c. 1 bis del "Codice dell'amministrazione digitale":

1-bis. Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore [...] con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore.

## IN ULTIMO: IL VALORE GIURIDICO DELLE "PROVE A DISTANZA"

Un compito o una verifica online pertanto hanno effetti giuridici in questi casi:

- lo studente o il suo genitore/tutore lo trasmettano firmato digitalmente (poco probabile);
- lo studente o il suo genitore/tutore lo trasmettano tramite PEC (già più diffusa);
- la produzione/consegna avvenga tramite piattaforme che identifichino in modo univoco l'accesso, che consentano di risalire con certezza all'autore e ne garantiscano la non modificabilità (è il caso delle piattaforme come Google Classroom, WeSchool, ...)

# IN ULTIMO: IL VALORE GIURIDICO DELLE "PROVE A DISTANZA"

E se mi fanno un tema, lo fotografano e lo caricano su Google Classroom? Anche questo ha valore legale in base all'art. 22, c. 1 del Codice dell'Amministrazione Digitale

1. I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se sono formati ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale.

# IN ULTIMO: IL VALORE GIURIDICO DELLE "PROVE A DISTANZA"

Conclusione: se utilizzati entro un sistema "ad accesso informatico controllato" come per es. Google Classroom compiti, verifiche, test, esercitazioni e interrogazioni hanno valore legale.

Se prodotti a casa e caricati sulle piattaforme di cui sopra, gli stessi hanno valore legale.

**GRAZIE PER L'ATTENZIONE!**